



Decisione n. 1911 del 10 ottobre 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai Signori

Dr. G. E. Barbuzzi – Presidente
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. M. De Mari – Membro supplente
Prof. Avv. G. Guizzi - Membro
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 30 settembre 2019, in relazione al ricorso n. 2526, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La Ricorrente, di anni 79, “*insegnante di lettere al liceo scientifico [...]*”, rappresenta di essere stata indotta, dal 2007 al 2014, “*[...] ad acquistare i titoli azionari e obbligazionari convertibili*” emessi dall’Intermediario, risultando così oggi titolare “*di complessive n. 9.511 azioni*”. In merito ella lamenta:

-“l’invalidità di tutti gli acquisti dei titoli azionari e obbligazionari della Banca [...] per la mancata sottoscrizione del contratto di deposito, amministrazione e

negoiazione titoli” prevista dall’art. 23 del TUF e dell’art. 37, comma 1, del Regolamento Intermediari n. 16190/2007;

- in via subordinata, *“l’invalidità di tali operazioni di acquisto delle azioni, per mancanza della forma scritta degli ordini di acquisto, convenzionalmente prevista ex art. 1352 C.C.”*;

- la responsabilità contrattuale e precontrattuale dell’Intermediario che avrebbe posto in essere un comportamento contrario ai principi di diligenza, correttezza e trasparenza, sanciti dall’art. 21 del TUF, per aver:

- *“omesso di raccogliere correttamente ed adeguatamente tutte le informazioni necessarie ai fini dell’investimento, sia in relazione all’esperienza e conoscenza, sia in relazione agli obiettivi di investimento”*, stante l’assenza di competenze specifiche della Ricorrente in ambito finanziario;

- omesso l’adozione delle *“precauzioni organizzative dovute in materia di conflitti di interessi e di informare [...] il cliente della fonte del conflitto di interessi”*;

- disatteso il dovere di fornire *“un’informazione adeguata in concreto”*, avendo non solo *“omesso di consegnare [...] la documentazione prevista dalla legge”* ma anche informazioni circa i *“rischi rilevanti a cui andava incontro [...] elementi fondamentali per un acquisto consapevole”*;

- l’inadempimento degli obblighi sanciti dagli artt. 40, 41 e 42 del Regolamento Intermediari nella misura in cui l’Intermediario avrebbe omesso di valutare *“l’inadeguatezza, sotto diversi profili, ovvero, in subordine, l’inappropriatezza, degli acquisti dei titoli [...] vendibili solo a clienti con un profilo di rischio medio – alto e non di certo all’odierna esponente”* che ribadisce, infatti, l’assenza di *“un’adeguata competenza in materia né [...] una professione in grado di fornirgli una, anche minima, conoscenza ed esperienza nel settore”*, aggiungendo al riguardo di non essere *“di certo una investitrice abituale o qualificata”*;

- l’eccesso di concentrazione nel proprio portafoglio di titoli emessi dalla Banca;

- l’inadempimento degli obblighi informativi indicati nella Comunicazione Consob n. 9019104 sui titoli illiquidi del 2 marzo 2009, *“né ex ante né nella fase successiva al compimento dell’operazione”*;

- la Banca ha “*omesso di depositare un contratto di amministrazione deposito e negoziazione titoli validamente sottoscritto [dal Ricorrente] prima del 16.4.2010*”, al fine di ottenere la declaratoria di invalidità dell’operazione d’investimento “*di n. 3.174 azioni [...] eseguito in data 6.3.2009 per € 26.344,20*” con conseguente condanna della Banca “*alla restituzione della somma investita anche eventualmente, a titolo di risarcimento del danno*”.

La Ricorrente chiede, quindi, “*in via principale, [...] accertare e dichiarare i vizi di forma, ovvero le violazioni e l’inadempimento della convenuta Banca [...] rispetto alle prescrizioni contenute nel TUIF D.Lgs.n.58/98, nei Regolamenti Consob 16190/2007 e nella Comunicazione n. 9019104/2009 e, per l’effetto, accertare e dichiarare la nullità, l’inefficacia, ovvero pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c., ovvero pronunciare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale della Banca rispetto ai contratti di compravendita dei titoli [...] e comunque condannare la convenuta Banca [...] alla restituzione della somma investita [...] ovvero al risarcimento del danno subito, pari all’importo di € 89.478,67 [...] oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma c.c., dalla data della domanda e sino al soddisfo, ovvero di quell’altra somma – maggiore o minore - che risulterà giusta e provata*”.

2. Nelle proprie deduzioni l’Intermediario, dopo aver rilevato che Parte ricorrente è titolare di dossier titoli “*sin dal novembre 2005 e socia della Banca dall’ottobre 2007 [e che] Tale contratto veniva rinnovato il 16.04.2010, il 27.11.2014 e il 20.08.2015*”, indica le operazioni d’investimento che hanno portato la Ricorrente a detenere “*9.665 azioni [...] di cui 236 assegnate gratuitamente tra il 2012 e il 2013 e 154 assegnate quale bonus nel gennaio 2018*”, facendo presente:

- che Parte ricorrente ha compilato questionari di profilatura in data 19-11-2008, 30-3-2009, 14-4-2010, 6-2-2014 e 28-8-2015;
- che effettuerà la propria disamina “*partendo dall’adesione all’aumento di capitale 2009*”, eccependo “*l’intervenuta prescrizione per le contestazioni mosse relativamente a tutte le operazioni di acquisto compiute dalla cliente prima dell’ultimo decennio*”;

- che non possa essere riconosciuta alcuna responsabilità precontrattuale e contrattuale a suo carico, considerato che *“il set informativo e documentale sottoscritto [...] è del tutto conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento”*; a tal fine, l’Intermediario richiama alcune indicazioni contenute nelle domande di adesione agli aumenti di capitale sociale 2009, 2013 e 2014, nonché nella domanda di aumento di quota sociale del 2010;
- che la Ricorrente sarebbe stata *“perfettamente a conoscenza della tipologia dell’investimento sottoscritto”*, possedendo un livello di esperienza e conoscenza coerente con gli strumenti finanziari oggetto del ricorso come emergerebbe dall’esito dei questionari di profilatura. L’Intermediario richiama la Decisione ACF n. 38/2017 in cui l’Arbitro ha avuto modo di rilevare che *“la prospettazione dei ricorrenti anche relativamente al fatto che le informazioni rese non sarebbero state adeguate alla loro limitata capacità cognitiva derivante dalla età avanzata non può assumere – in un simile contesto – un rilievo generalizzato, non atteggiandosi evidentemente a tutti gli acquisti azionari. D’altra parte la circostanza che gli investimenti in azioni siano anche molto risalenti nel tempo, e il fatto che gli stessi siano anche stati movimentati, impedisce di assegnare un rilievo del pari generalizzato alla lamentata carenza di informazione circa il carattere illiquido dello strumento finanziario, e ciò anche in ragione della circostanza che quella di illiquidità è una situazione “di fatto”, che dunque deve essere pur sempre adeguatamente contestualizzata)”*;
- con riferimento all’adeguatezza dei titoli sottoscritti, che il profilo di rischio di uno strumento finanziario *“non è statico ma dinamico”* e che *“al momento della sottoscrizione, il titolo [...] fosse classificato “rischio basso”, quindi ampiamente sottoscrivibile”* dal Ricorrente; svolta tale premessa, l’Intermediario ritiene che l’investimento fosse adeguato al profilo del Ricorrente considerato che, al momento della sottoscrizione, i titoli avevano *“un grado di liquidità sicuramente maggiore rispetto a quello assunto al momento dell’ordine di cessione*. La Banca richiama quindi la Decisione n. 229/2018 in cui l’Arbitro rigettò l’istanza formulata in ragione della mancata

allegazione di elementi atti a dimostrare che *“le azioni dell’Intermediario fossero caratterizzate già nel 2009 da un rischio di illiquidità sufficientemente elevato e tale, dunque, da giustificare un correlativo obbligo dell’intermediario di darne specifica informativa al cliente in occasione della prestazione del servizio d’investimento a suo favore”*;

- che alla Ricorrente *“nell’ultimo decennio, [sono] stati riconosciuti ... dividendi”* per un totale di 1.861,77 euro;
- *“che la cliente nel tempo ha sottoscritto diversi prodotti finanziari ed è tuttora titolare di quote di fondi comuni di investimento e di una gestione patrimoniale mobiliare, per circa € 150.000, nonché di una polizza assicurativa per circa € 50.000”*;
- con riferimento all’asserita violazione delle regole contenute nella Comunicazione Consob n. 909104/2009 sui titoli illiquidi, la Banca rappresenta preliminarmente che i titoli *“al momento della sottoscrizione, non erano classificati come illiquidi”* e che non potessero considerarsi tali *“sino a quando tale informazione non è stata resa nota [...] (con l’estratto conto 2015)”*; la Banca fa presente che la liquidità dei propri titoli azionari era assicurata dal fatto che fossero negoziati sul proprio *“Mercato interno delle azioni”* dal cui avvio *“i tempi medi di evasione delle richieste di cessione sono inferiori a 90 giorni”*; a sostegno di tale asserzione, la Banca richiama una tabella recante *“l’esito di tutte le aste tenutesi dalla riapertura del mercato, a seguito della definizione dell’operazione di aumento di capitale 2014, sino alla chiusura del mercato interno”*. Dalla tabella prospettata si evince un certo numero di scambi che quotidianamente, dall’8 maggio 2015 al 28 febbraio 2017, si sarebbero conclusi anche se l’esistenza di un mercato liquido è smentita dalla affermazione della stessa Banca secondo la quale *“sino all’introduzione del nuovo mercato, dunque, risultavano negoziati gli ordini di cessione inseriti nel nostro Sistema di negoziazione interno sino all’8.7.2015 (...)”*; la Banca fa, quindi, presente che le proprie azioni *“hanno registrato via via in misura crescente il dilatarsi dei tempi di evasione degli ordini di cessione”*; nel giugno 2017, poi, le azioni della Banca sono state

ammesse a quotazione sul mercato Hi-Mtf. Svolte tali considerazioni, l'Intermediario ritiene di aver correttamente comunicato alla Ricorrente il deteriorarsi della liquidità dei propri titoli azionari;

- che i propri obblighi informativi sarebbero *“stati perfettamente adempiuti”*, sottolineando, tra l'altro, come *“l’informativa predisposta e contenuta nel prospetto informativo è certamente l’informativa più dettagliata, completa ed esaustiva che si possa fornire a ciascun singolo investitore rispetto agli strumenti finanziari”*;
- pur non essendo presente tale doglianza nel ricorso, conclude che non possa esserle addebitato ritardo alcuno nell'esecuzione dell'ordine di cessione in quanto la mancata esecuzione degli ordini di cessione non sarebbe ascrivibile alla Banca tenuta esclusivamente ad assicurare l'esecuzione *“degli ordini di vendita [...]secondo un criterio cronologico”* non avendo mai assunto un impegno *“ad evadere gli ordini di cessione [...] nel termine massimo di 90 giorni”*; con riferimento a tale aspetto, la Banca ricorda conclusivamente che il Ricorrente *“non ha mai presentato ordine di cessione delle azioni in proprio possesso, azzerando così, qualsiasi chance di procedere alla cessione dei titoli”*;
- *“considerata l'insussistenza delle richieste formulate, [chiede di] rigettare il ricorso presentato”*.

3. Tanto Parte Ricorrente che l'Intermediario hanno prodotto repliche, con le quali hanno in buon sostanza ribadito le rispettive argomentazioni e domande.

DIRITTO

1. L'operatività oggetto della presente controversia può essere così ricostruita:

DATA	TITOLO	Q.TÀ/VAL. NOMINALE	ESBORSO	OPERAZIONE
2007-2 marzo	Azioni	543	Non disponibile	Domanda di ammissione a socio,

2008 PRESCRITTE				assegnazioni gratuite, Aucap 2007
06/03/2009	Azioni	3.174 (2.957+21 7)	€ 26.344,20 (24.543,10+1.8 01,10)	AuCap 2009
29/10/2010	Azioni	1.700	€ 15.980,00	Aumento quota sociale
04/05/2012	Azioni	108	Non disponibile	Assegnazione gratuita
28/02/2013	Azioni	884	€ 7.072,00	AuCap 2013
	Obbligazioni "28/02/18 7%"	8.309	€ 8.309,60	
19/04/2013	Azioni	128	/	Assegnazione gratuita (nell'estratto conto del Ricorrente non appaiono indicati versamenti effettuati nei confronti dell'Intermediario nel medesimo periodo storico)
01/09/2014	Azioni	972	/	Conversione in azioni del prestito obbligazionario "28/02/18 7%"
30/12/2014	Obbligazioni "... 30/12/21 6.5% SUB"	12.012	€ 12.012,00	AuCap 2014
	Azioni <i>cum bonus share</i>	2.002	€ 17.917,90	
10/01/2018	Azioni	154	/	Assegnazione gratuita

2. Va, quindi, anzitutto accolta l'eccezione di parziale prescrizione formulata dall'Intermediario, posto che il Ricorrente ha trasmesso un reclamo alla Banca in

data 2 marzo 2018, con la conseguenza che non sono prescritte soltanto le operazioni poste in essere successivamente al 2 marzo 2008, mentre sono prescritte le precedenti operazioni d'investimento che hanno portato il Ricorrente a detenere n. 543 azioni.

3. Quanto all'invalidità delle operazioni d'investimento per nullità del contratto quadro, considerato che il primo valido contratto quadro presente agli atti è datato 16 aprile 2010, è da ritenersi nulla l'operazione d'investimento posta in essere prima di tale data e dopo il 2 marzo 2008, considerato che *“gli ordini di acquisto e le operazioni di compravendita danno luogo ad atti sicuramente negoziali, ma non a veri e propri contratti, per di più autonomi rispetto all'originale contratto quadro di cui essi costituiscono attuazione ed adempimento. La nullità del contratto incide dunque sulla validità dei successivi ordini di acquisto”* (Cass. civ. Sez. I, 11/04/2016, n. 7068). Nel caso, tale operazione di investimento, effettuata in data 6 marzo 2009, ha portato il Ricorrente a detenere un totale di 3.174 azioni per un controvalore di € 26.344,20.

4. Con riferimento all'esito dei questionari di profilatura, deve innanzitutto rilevarsi che, per questioni di allineamento temporale con le operazioni contestate, si deve tenere conto esclusivamente dell'esito dei seguenti questionari in quanto compilati successivamente alla conclusione di un valido contratto quadro.

DATA	PROFILO DI RISCHIO	ESPERIENZA FINANZIARIA
14/04/2010	Medio-alto	/
06/02/2014	Medio	Media

Le risposte inserite in entrambi i questionari attinenti alla *“competenza specifica in ambito finanziario in forza degli studi e della professione svolta”* appaiono incompatibili con l'esperienza lavorativa, oltre che con l'età avanzata del Ricorrente, *“pensionata di 78 anni, insegnante di lettere al liceo scientifico [...] in precedenza, nubile e peraltro fin dal 2015 riconosciuta anche formalmente titolare di invalidità al 100% per una grave disabilità motoria”*. Inoltre, la conoscenza di *“Obbligazioni strutturate, subordinate, convertibili”* è smentita dal

fatto che la Ricorrente non risulta aver mai investito, prima al 2013, in tali strumenti finanziari.

Pur non rilevando, al fine di verificare la fondatezza delle contestazioni attualmente in esame, l'esperienza finanziaria "medio – bassa" riconosciuta ad esito del questionario 2015, esso suscita perplessità con riguardo all'attendibilità del precedente questionario 2014, dal quale emergeva il riconoscimento di un'esperienza finanziaria "media"; infatti, appare del tutto illogico che l'esperienza finanziaria di un investitore possa diminuire a seguito di ulteriori operazioni d'investimento.

Inoltre, il mutamento dell'orizzonte temporale indicato nel questionario del 2014, nel quale la Ricorrente dichiara di non voler operare in strumenti finanziari nel lungo termine (oltre sei anni), rispetto a quello ricavabile dal questionario 2010, appare non coerente con gli investimenti successivamente effettuati, pochi mesi dopo e dietro raccomandazione dello stesso Intermediario.

5. Quanto alla profilatura delle azioni, dagli atti emerge che la Banca fino al giugno 2012 riconosceva un profilo di rischio "basso" alle proprie azioni: tale profilo è variato nel corso del tempo arrivando ad essere "Medio" a dicembre del 2012 per poi diventare "Medio-Alto" a dicembre 2015 e "Alto" solo a giugno del 2017. Sotto tale aspetto, fa emergere criticità il fatto che l'Intermediario abbia riconosciuto ai propri titoli azionari un profilo di "rischio basso" al momento della sottoscrizione delle azioni nel 2010 e "medio" al momento dell'adesione alle operazioni di aumento di capitale 2013 e 2014. In casi analoghi, il Collegio ha rilevato che tale valutazione "non può che suscitare quantomeno forti perplessità in termini di ragionevolezza, non solo in considerazione del fatto che trattavasi, comunque, di capitale di rischio ma, e soprattutto, per la loro natura di strumenti illiquidi" (Decisione n. 1797 del 6 agosto 2019).

6. Le operazioni di investimento contestate devono poi considerarsi complessivamente inadeguate anche in ragione dell'eccesso di concentrazione prodottosi, quantomeno a partire da dicembre 2012, in strumenti finanziari emessi dalla Banca. Questo Collegio si è già espresso in fattispecie analoghe, ciò rilevando: "A prescindere dalla qualificazione del servizio prestato, un

inadempimento di quest'ultimo emerge, in termini generali, con riguardo a tutte le operazioni complessivamente considerate, dalla concentrazione degli investimenti del Ricorrente in titoli azionari dello stesso Intermediario e dalla mancata diversificazione del portafoglio titoli, che costituiscono indice sintomatico di una strategia d'investimento "suggerita" dall'Intermediario per favorire il collocamento di strumenti da esso stesso emessi, in evidente contrasto con l'interesse del cliente. Nel contempo è evidente che l'Intermediario, per adempiere al meglio il proprio incarico, avrebbe dovuto diligentemente valutare l'adeguatezza non solo delle singole operazioni, ma anche dell'investimento complessivamente effettuato dal Ricorrente", essendo "di chiara evidenza che un dossier titoli composto per la sua interezza di titoli illiquidi è – potrebbe dirsi – di per sé strutturalmente inadeguato" (Decisione n. 1797 del 6 agosto 2019).

7. Quanto alla violazione della Comunicazione Consob 9019104/2009, deve rilevarsi come la Banca, non considerando illiquidi i propri titoli azionari, abbia implicitamente riconosciuto di non aver rispettato i più stringenti obblighi ivi presenti quantomeno con riferimento alle operazioni d'investimento concluse dopo l'adozione della Comunicazione stessa. In merito, questo Collegio si è già così espresso: *"la difesa del resistente è basata sulla – apodittica – affermazione che tale informativa non sarebbe stata dovuta, perché le azioni [...] non sarebbero state illiquide al momento in cui le operazioni di investimento sono state effettuate, ma lo sarebbero divenute successivamente. Ebbene [...] se è vero che la liquidità, così come per converso l'illiquidità, di uno strumento finanziario è una situazione di fatto, e che dunque è ben possibile, con riferimento ad un medesimo strumento finanziario, che quella situazione si modifichi nel corso del tempo, sicché uno strumento che prima era liquido divenga illiquido, o viceversa, vero è anche che in presenza di una situazione di fatto [...] in cui il titolo è da tempo pacificamente illiquido – come nota il Ricorrente, e come in definitiva ammette lo stesso resistente [...] – è evidentemente preciso onere dell'intermediario fornire una prova adeguata del fatto contrario, vale a dire del fatto che, invece, alla data dell'operazione di investimento esisteva la asserita condizione di liquidità. [...] Orbene, poiché nel caso di specie l'intermediario –*

per giustificare di non aver fornito le informazioni di dettaglio prescritte dalla Comunicazione CONSOB del marzo 2009 – si è limitato ad allegare genericamente che al momento degli investimenti per cui è controversia le azioni sarebbero state da esso “classificate” come liquide, ma senza fornire alcuna prova dell’effettivo grado di liquidità a quella data, deve ritenersi accertato anche l’ulteriore inadempimento del resistente ai propri specifici obblighi di informazione” (Decisione n. 1801 del 7 agosto 2019).

8. L’Intermediario non ha, altresì, fornito elementi atti a dimostrare di aver assolto i propri obblighi informativi se non in modo meramente formalistico, essendosi limitato a versare un documento, sottoscritto dal Ricorrente, recante l’indicazione sintetica delle caratteristiche degli strumenti finanziari di che trattasi in occasione dell’adesione all’aumento di capitale 2013.

In casi analoghi, il Collegio ha ritenuto che la formale sottoscrizione di dichiarazioni attestanti la presa visione di documentazione informativa relativa allo strumento finanziario sottoscritto è insufficiente a far ritenere adeguatamente assolti gli obblighi informativi gravanti sull’Intermediario, in quanto *“l’intermediario (ancorché anche emittente) che fornisce un servizio di investimento [...] non può all’evidenza limitarsi ad informare la clientela della circostanza che è stato pubblicato un prospetto informativo e che tale prospetto è disponibile per gli interessati”* (Decisione n. 1784 del 2 agosto 2019).

9. La Ricorrente ha, quindi, conclusivamente diritto di essere risarcita del danno occorso per effetto delle suesposte inadempienze dell’Intermediario.

Venendo alla relativa quantificazione, sulla base della precedente ricostruzione, la somma complessivamente investita dal Ricorrente per l’ottenimento di strumenti finanziari rientranti nel perimetro del presente ricorso risulta essere pari a € 87.635,70, a fronte di € 89.478,67 indicati in sede di ricorso, non potendo essere considerato il controvalore delle 543 azioni per le quali è maturata la prescrizione. Sono, poi, da considerarsi nulle tutte le operazioni d’investimento concluse prima del 16 aprile 2010, data di conclusione del primo contratto quadro versato in atti, che hanno portato il Ricorrente a detenere complessivamente n. 3.174 azioni (al netto delle 543 azioni per le quali è maturata la prescrizione). Pertanto, tali

operazioni restano a carico dell'Intermediario, il quale è tenuto a restituire le somme versate (€ 26.344,20), non dovendo la Ricorrente, secondo costante orientamento di quest'Arbitro, restituire i dividendi incassati sui titoli sottoscritti in tali operazioni in quanto percepiti in buona fede.

Quanto alle violazioni relative alle operazioni d'investimento successive alla conclusione di un valido contratto–quadro, le somme risarcibili vanno individuate a partire dalla somma investita dal Ricorrente, pari a € 61.291,50. Da tale importo, debbono detrarsi i dividendi percepiti al netto, di quelli ottenuti in ragione del possesso di azioni acquistate prima della conclusione del contratto quadro: pertanto, dalla somma investita dal Ricorrente successivamente alla conclusione del contratto – quadro, deve detrarsi la somma di € 616,32.

Con riferimento alle cedole percepite a fronte dell'intervenuta sottoscrizione delle obbligazioni “7% 2013/2018 convertibile con facoltà di rimborso in azioni”, si registra l'avvenuta erogazione di € 685,24.

Inoltre, in linea con precedenti decisioni assunte, dalla somma complessivamente versata dalla Ricorrente in sede di conclusione delle operazioni d'investimento successive alla sottoscrizione del contratto–quadro deve detrarsi il valore delle n. 5.948 azioni inserite nel *dossier* titoli del Ricorrente, al netto delle azioni ottenute prima della conclusione del contratto quadro e di quelle escluse dal perimetro del ricorso, ma comprensivo delle 2.002 azioni “*cum bonus* azioni ottenute in ragione di tali operazioni, attualmente quotate sul mercato HI-MTF. Posto che l'ultima quotazione del 30 agosto 2019 è pari a € 2,38, tale somma è pari a € 14.156,24.

Infine, con riferimento alle obbligazioni subordinate “30/12/21 6.5% SUB”, ancora in possesso di Parte ricorrente, ritenendosi assente un danno in ragione del previsto rimborso alla naturale data di scadenza, non può essere oggetto di risarcimento la somma versata per l'acquisto di tali obbligazioni (€ 12.012,00), né vanno detratte dall'importo del risarcimento le somme percepite a titolo di cedole.

In conclusione, alla Ricorrente va riconosciuto un importo complessivamente pari a € 61.282,01 (€ 26.344,20 + € 33.821,69, quest'ultimo importo rivalutato in € 34.937,81. Su tali somme spettano, infine, gli interessi legali dal dì del reclamo fino al soddisfo.

PQM

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere a Parte Ricorrente la somma complessiva, parzialmente rivalutata, di euro 61.282,01, su cui sono dovuti gli interessi legali dalla data del reclamo sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi